



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 384/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, K. GENTILE recante:

"Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	14/5/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/5/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa regionale

Legge regionale 21/08/2007, n. 18 - Calabria pag. 3
Norme in materia di usi civici.

Testo a confronto

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)" pag. 18
e la versione modificata dalla PL n. 384/XII

Normativa comparata

Legge regionale 02/07/2002, n. 27 - Liguria pag. 24
Disposizioni in materia di usi civici .

Legge regionale 02/12/2009, n. 29 - Piemonte pag. 29
Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.

Legge regionale 03/03/1988, n. 25 - Abruzzo pag. 41
Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative.

Legge regionale 12/09/2000, n. 57 - Basilicata pag. 53
Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

Legge regionale 17/01/1984, n. 1 - Umbria pag. 66
Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.

Legge regionale 17/03/1981, n. 11 - Campania pag. 70
Norme in materia di usi civici.

Legge regionale 22/07/1994, n. 31 - Veneto pag. 75
Norme in materia di usi civici.

Legge regionale 23/07/2002, n. 14 - Molise pag. 81
Usi civici e gestione delle terre civiche.

Legge regionale 28/01/1998, n. 7 - Puglia pag. 88
Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Legge regionale 21/08/2007, n. 18 - Calabria

Norme in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2007, n. 15, suppl. straord. 29 agosto 2007, n. 5.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e i domini collettivi, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive [2](#).
3. I terreni di uso civico e i domini collettivi sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria [3](#).
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. [La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 2 lettera e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovracomunale] [4](#).

[2](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[3](#)Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[4](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 2 Definizioni [.5](#)

Abrogato

[1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:

- a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
- b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione [6](#);

2. Si intendono altresì:

- a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
- b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre

appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

c) legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;

d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;

e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico].

⁵Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁶Ai sensi dell'art. 53, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 i diritti di cui al presente comma sono da ritenersi cessati quando insistano sulle aree di cui all'art. 20, L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

Art. 3 Regime giuridico.

1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

2. [I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge] ⁷.

3. [Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge] ⁸.

4. [I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici] ⁹.

5. Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni ¹⁰.

⁷Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁸Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁹Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

¹⁰Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 4 Regolamento regionale.

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ¹¹, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2. [Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge] ¹².

¹¹Circa il nuovo termine per l'approvazione del regolamento vedi dapprima l'art. 1, comma 2, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49 e poi l'art. 1, comma 2, L.R. 13 luglio 2010, n. 17.

¹²Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 5 Regolamenti locali.

1. I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.

2. [Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:

- a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
- b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
- c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
- d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare] [13](#).

[13](#)Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo II - Funzioni amministrative e programmazione

Art. 6 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione vigente [14](#).

2. [Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge] [15](#).

3. [La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale] [16](#).

[14](#)Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[15](#)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[16](#)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 7 Funzioni delle Province [.17](#)

Abrogato

[1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;

d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;

e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico].

[17](#)Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 8 Ricognizione e inventario delle terre civiche [.18](#)

Abrogato

[1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge].

[18](#)Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 9 Ricognizione generale degli usi civici [.19](#)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento da comunicare al ministero competente [20](#).

2. A tal fine, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere [21](#):

a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;

b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;

c) la distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

[19](#)Rubrica così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[20](#)Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[21](#)Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 10 Registro generale degli usi civici [.22](#)

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza [23](#).

2. [L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico] [24](#).

3. Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende [25](#):

a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento del Registro generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico [26](#);

b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente il Registro [27](#);

c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per

quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

[22](#)Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Inventario generale delle terre civiche.».

[23](#)Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.».

[24](#)Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[25](#)Alinea così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 1) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:».

[26](#)Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 2) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[27](#)Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 3) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 11 Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale [.28](#)

Abrogato

[1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013].

[28](#)Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 12 Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.

2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici nel rispetto della normativa vigente [29](#).

3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.

4. Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni [30](#).

[29](#)Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[30](#)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.».

Art. 13 Elenco regionale degli Istruttori e periti demaniali [.3132](#)

1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici [33](#).

2. [Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso

all'albo, che sarà diviso in due sezioni:

- a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;
- b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione] [34](#).

3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche³⁵.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento³⁶.

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici [37](#).

7. La Regione, i Comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permuta previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale [38](#).

8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente [39](#).

³¹In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 31 ottobre 2022, n. 567 e l'art. 1, comma 1, Reg.reg. 5 dicembre 2022, n. 10.

³²Rubrica così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³³Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. È istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.»

³⁴Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³⁵Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

³⁶Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento".

³⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

³⁸Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

³⁹Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Capo III - Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

Art. 14 Conferimento di funzioni ai Comuni.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente⁴⁰.
2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza ⁴¹.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

⁴⁰Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.».

⁴¹Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 14-bis Gestione dei boschi gravati da usi civici ⁴²

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.
2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.
3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

⁴²Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Art. 14-ter Limiti all'uso di beni gravati da usi civici.⁴³

1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.

⁴³Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2025, n. 13.

Art. 15 Procedimento.

1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative⁴⁴.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento⁴⁵.
3. Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni

dalla ricezione⁴⁶.

4. Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti⁴⁷.

5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.

6. [Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati] ⁴⁸.

7. [Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici] ⁴⁹.

8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 350.

9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo delle conferenze di servizi disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.

⁴⁴ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.».

⁴⁵ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.».

⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.».

⁴⁷ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.».

⁴⁸ Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁴⁹ Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

⁵⁰ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera f), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.».

Art. 16 Poteri sostitutivi.

1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.

2. A tal fine, il dipartimento competente assegna all'ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere ⁵¹.

3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede

entro sessanta giorni [52](#).

4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

[51](#)Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Atal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.».

[52](#)Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 17 Liquidazione.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legislazione vigente [53](#).

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.

3. [Il regolamento regionale detta norme di attuazione volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata] [54](#).

4. [Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo] [55](#).

5. [Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione] [56](#).

6. [È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato, la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale] [57](#).

[53](#)Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[54](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[55](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[56](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[57](#)Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 18 Verifica demaniale.

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune [58](#).

2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.

3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.

4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dalla normativa vigente e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva [59](#).

[58](#)Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così

formulato: «1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.».

[59](#)Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 19 Legittimazione.

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
- b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
- c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
- d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle migliorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l'esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno[60](#).

2-bis Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell'IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT[61](#).

2-ter Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diruti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica[62](#).

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

[60](#)Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.».

[61](#)Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[62](#)Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 20 Affrancazione.

1. L'affrancazione del canone è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente[63](#).

2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.

3. [Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in

analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi] [64](#).

4. [Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile] [65](#).

5. [La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione] [66](#).

6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la fase processuale.

7. Per i terreni agricoli l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell'impianto rilasciata presso gli uffici dell'Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate [67](#).

8. Per i terreni edificabili l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale [68](#).

[63](#)Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.».

[64](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[65](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[66](#)Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[67](#)Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[68](#)Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 21 Reintegrazione.

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. [Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo] [69](#).

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

[69](#)Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 22 Vigilanza [.70](#)

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.

2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.

70 Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Art. 22. Vigilanza. 1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato. 2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.».

Art. 23 Gestione dei beni di uso civico.

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.

2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.

3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.

Art. 24 Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione.

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 12.

2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.

4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.

Capo IV - Norme transitorie

Art. 25 Norma transitoria **.71**

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.

71 Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Art. 25. Norma sul trasferimento di competenza. 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione. 2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.».

Art. 26 Norma transitoria per le aree urbane **.72**

Abrogato

[1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi

urbani [73](#).

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997 [74](#).

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007 [75](#).

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007].

[72](#)Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

[73](#)Comma così modificato dall'art. 42, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

[74](#)Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.».

[75](#)Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007.».

Art. 27 Procedimento semplificato [.76](#)

Abrogato

[1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022 [77](#).

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.

4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.

5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione].

[76](#)Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

77Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 41, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 28 novembre 2022, n. 236 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 41. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 marzo 2008, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2008, n. 33, dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49, dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 17, dall'art. 39, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 17, dall'art. 33, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, dall'art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, dall'art. 5, comma 8, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 2016, n. 32, dall'art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, dall'art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 58 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

Art. 28 Canoni e corrispettivi **.78**

[1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con fissazione di somme pari al:

- a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
- b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.

4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

5. Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili **79**].

78Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

79Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10.

Art. 29 Riduzioni **.80**

[1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente].

80Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo V - Norme finali

Art. 30 Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento

viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di parte corrente ed in euro 250.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 31 Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Testo a fronte



Progetto di legge n. 384/12^

Proposta di legge n. 384/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Gentile, recante:
"Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)".

Maggio 2025

Legge regionale 21/08/2007, n. 18: Norme in materia di usi civici	Proposta di legge n. 384/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Gentile, recante: "Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)".
Art. 4 <i>(Regolamento regionale)</i> 1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 11, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.	Art. 4 <i>(Regolamento regionale)</i> 1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 11, sentita la competente Commissione consiliare, che esprime parere vincolante, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
Art. 13 <i>(Elenco regionale degli Istruttori e periti demaniali)</i> 1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici. 2. comma abrogato [Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni: a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree	Art. 13 <i>(Elenco regionale degli Istruttori e periti demaniali)</i> 1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici. 2. comma abrogato [Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni: a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree

soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;

b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione]

3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento.

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di

soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;

b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione]

3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 disciplina la tenuta, la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, la nomina dei membri della Commissione per la vigilanza sull'elenco e il relativo funzionamento.

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

6. Per essere iscritto nell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali occorre possedere, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al detto elenco, una anzianità di

iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici. 7. La Regione, i Comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale. 8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.	iscrizione di almeno dieci anni presso gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri, o una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici. 7. La Regione, i Comuni e i privati, questi ultimi in via facoltativa, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale. 8. Nel caso in cui i Comuni non abbiano completato la ricognizione e il censimento di tutti i beni sottoposti a usi civici nel territorio di loro competenza, i soggetti privati possono richiedere ai periti o istruttori demaniali incaricati dall'ente comunale di eseguire l'accertamento dei beni di loro interesse. In tal caso, i compensi per le verifiche richieste dai soggetti privati sono decurtati di una percentuale pari al trenta per cento di quella prevista dalla normativa vigente.
Art. 14-bis <i>(Gestione dei boschi gravati da usi civici)</i>	Art. 14-bis <i>(Gestione dei boschi gravati da usi civici)</i>

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.

2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato esclusivamente alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.

3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

1. Nel rispetto della normativa di settore vigente, i lotti di bosco individuati tra i beni soggetti a uso civico possono essere assegnati dai Comuni, previo espletamento di procedure pubbliche, ai cittadini privati **componenti della comunità** per la raccolta della legna, per le attività di pascolo e di manutenzione ordinaria.

2. In caso di mancata partecipazione dei cittadini privati **componenti della comunità** alle procedure pubbliche di cui al comma 1, il Comune prevede, ai fini della manutenzione ordinaria, per la raccolta della legna e per le attività di pascolo dei lotti non assegnati, la gestione attraverso il coinvolgimento di associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede nel Comune nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico e in via residuale alle associazioni e società onlus, cooperative e aziende agricole con sede in Comune diverso da quello nel cui territorio è situato il bene gravato da uso civico. Il ricavato dell'eventuale assegnazione dei lotti è destinato **prevalentemente** alla manutenzione o realizzazione di strade al servizio di beni gravati da usi civici o alla realizzazione di opere a difesa degli incendi.

3. L'assegnazione dei lotti di cui al comma 1 avviene con criteri definiti dall'amministrazione comunale e con la collaborazione tecnica di un istruttore o perito demaniale.

4. Le operazioni di cui al presente articolo sono svolte dai

	Comuni interessati nei soli casi di assenza degli enti esponentziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.
Art. 14-ter <i>(Limiti all'uso di beni gravati da usi civici)</i> 1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.	Art. 14-ter <i>(Limiti all'uso di beni gravati da usi civici)</i> 1. Coloro che hanno ricevuto una condanna in via definitiva per reati di criminalità organizzata o contro il patrimonio pubblico o la pubblica amministrazione o che sono stati sottoposti a confisca dei beni non possono condurre, occupare e legittimare i beni gravati da usi civici.

Legge regionale 02/07/2002, n. 27 - Liguria

Disposizioni in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Liguria 24 luglio 2002, n. 11, parte prima.

Art. 1 Finalità.

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

2. Con apposito regolamento [3](#) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

[3](#) Vedi, al riguardo, il Reg. 24 agosto 2007, n. 4.

Art. 2 Funzioni di competenza regionale.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

2. Compete alla Regione l'espletamento delle attività connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
- b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;
- c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;
- d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.

4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

Art. 3 Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico.

1. La nomina di periti istruttori demaniali è effettuata, sentito il Comune, dalla Giunta regionale che determina altresì modalità e durata dell'incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche [4](#).

2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'autorità

giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nonché agli adeguamenti periodici successivi.

3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i comuni competenti per territorio ai sensi della L. n. 1766/1927; la Regione può concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta del Comune.

4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del Sindaco, per i comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti.

5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la Giunta regionale dichiara, con deliberazione, l'esistenza o l'inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.

⁴Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

Art. 3-bis Legittimazione e reintegro ⁵

1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d'uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione.

⁵Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

Art. 4 Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).

2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico ai sensi dell'articolo 41 del R. D. n. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla Amministrazione Comunale con atto deliberativo.

3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal Comune ovvero da altro soggetto pubblico appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico così stabilito. ⁶

4. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

5. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

⁶Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, a decorrere dal giorno stesso della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

Art. 4-bis Conciliazioni stragiudiziali ⁷

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modificazioni e integrazioni, la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) o, qualora non esistente, dal comune, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente e dal presente articolo.

3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.

4. Per la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione del bene si tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.

5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.

6. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924.

7. Le somme introitate dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla L. 278/1957 o, qualora non esistente, dal comune, a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse, rispettivamente, della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, se costituita, o del comune.

8. Il procedimento di cui al presente articolo, ivi compresa l'autorizzazione regionale di cui al comma 1, non produce alcun effetto in materia paesistico-ambientale e la destinazione d'uso del bene è determinata in ogni caso nell'ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato, ai sensi della vigente normativa.

⁷Articolo dapprima aggiunto dall'art. 15, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 luglio 2022, n. 7, a decorrere dal 20 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4-bis. Conciliazioni stragiudiziali. 1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di

contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, acquisito il parere favorevole dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), se esistente, e previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici, definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.

4. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'ottanta per cento.

5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al sei per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.

6. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo ulteriore pari al valore determinato ai sensi del comma 3. Se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, il valore è calcolato detraendo quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene. All'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento.

7. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti ai commi 4 e 6 possono essere aumentati, rispettivamente, fino al 90 per cento e all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.

8. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 3.

9. Le somme introitate dal comune a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività del comune o della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico se costituita.».

Art. 5 Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico.

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'articolo 11 della L. n. 1766/1927 sono gestite dai comuni, dalle frazioni o dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

Art. 6 Abrogazione di norme.

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni di accertamento dei terreni di uso civico).

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 di quota pari a euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- dotazione di euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli Enti locali", per gli oneri derivanti dall'articolo 3;
- aumento di euro 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", per gli oneri derivanti dall'articolo 2.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'articolo 2 si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'articolo 3 si provvede con legge di bilancio.

Legge regionale 02/12/2009, n. 29 - Piemonte

Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 dicembre 2009, n. 48, suppl. n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.
2. La Regione tutela e valorizza i beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva, garantendo la salvaguardia ambientale e culturale, la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.
3. La Regione, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, definisce le competenze regionali e le funzioni amministrative da trasferire alle province ed ai comuni relative alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) alienazione: procedimento attraverso il quale il comune vende un terreno o un bene di uso civico, previa sdemanializzazione;
- b) aree compromesse dal punto di vista ambientale: terreni di uso civico nel possesso comunale, di superficie non superiore a tremila metri quadrati, che hanno perso la loro vocazione agro-silvo-pastorale in quanto intercluse ad altre che hanno già ottenuto un'autorizzazione di tipo urbanistico inerente una diversa destinazione d'uso;
- c) beni di proprietà collettiva: terre appartenenti all'originario demanio collettivo, nonché quelle successivamente acquisite a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti ad una determinata comunità, anche privata, a frazioni, comuni censuari, o partecipanze, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato, o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, purché non rientrino nelle categorie disciplinate dal libro III, titolo I, capo II, del codice civile;
- d) beni gravati da uso civico a favore di una comunità: beni immobili e terreni di antica origine comune, nonché quelli successivamente acquisiti a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, lasciti e permuta, appartenenti a soggetti pubblici o privati, sui quali tutti i cittadini facenti parte della stessa comunità, possono ritrarre particolari utilità, a condizione che tale diritto non sia stato liquidato;
- e) sdemanializzazione: provvedimento che elimina dai beni del demanio collettivo i vincoli dell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e della destinazione perpetua a favore di collettività che su di esso esercitano diritti di godimento sotto varie forme;
- f) incolato: obbligo di residenza per aver diritto alla divisione periodica dei terreni per il

pascolamento dei capi di bestiame;

g) legittimazione: procedimento di regolarizzazione dell'occupazione di terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751). La legittimazione costituisce titolo di legittimo possesso, nonché presupposto per l'affrancazione;

h) liquidazione: procedimento volto all'eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale su terreni che, all'atto dell'accertamento demaniale, risultavano di proprietà privata;

i) mutamento di destinazione d'uso: variazione dell'originaria destinazione agro-silvo-pastorale di un bene sottoposto a vincolo di uso civico;

l) quotizzazione: ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agraria, attribuiti con un contratto di tipo enfiteutico, detto livello, in seguito al quale il bene assegnato mantiene il carattere demaniale fino all'affrancazione, che può essere effettuata solo dopo l'accertamento dei miglioramenti e delle altre condizioni determinate dal piano di ripartizione;

m) reintegrazione: procedimento volto al recupero, a favore della collettività, del bene oggetto di uso civico sottratto all'occupazione abusiva;

n) reliquati: aree di uso civico nel possesso comunale, di estensione non superiore a mille metri quadrati che, per effetto di alienazioni, liquidazioni, affrancazioni dei terreni confinanti, o a seguito di reintegre, per la loro modesta entità non si prestano all'uso collettivo a fini agro-silvo-pastorali;

o) sospensione temporanea dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni vincolati: provvedimento che informa gli aventi diritto, dell'impossibilità di fruire di determinati beni civici per una durata temporale predefinita e limitata;

p) verifica demaniale: procedimento di ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, volto ad accertare l'esercizio o meno, sulle stesse, di diritti di uso civico o l'eventuale appartenenza al demanio collettivo nonché, nel caso di terreni risultati ancora soggetti al vincolo, ma non più nel possesso dell'ente deputato alla gestione, di individuazione del titolo di occupazione da parte di singoli.

Art. 3 Regime giuridico.

1. Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali.

2. I beni di uso civico e i demani collettivi non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

3. I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali che interessano comuni e frazioni.

4. I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

5. Le partecipanze vengono disciplinate con apposite leggi regionali.

Capo II - Funzioni amministrative

Art. 4 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b) decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione [2 3 4](#);

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e strategiche, di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere [5](#);

c) rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione [6 7](#);

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5;

d-bis) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi)[8](#).

2. Competono inoltre alla Regione:

a) l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico fatta salva la competenza giurisdizionale del Commissariato usi civici prevista dalla legge;

b) la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;

c) la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;

d) [la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14][9](#);

e) la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico.

[2](#) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33.

[3](#) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2 del regolamento approvato con D.P.G.R. 27 giugno 2016, n. 8/R.

[4](#) Vedi, anche, la Det. reg. 31 gennaio 2023, n. 34

[5](#) Lettera così modificata dall'art. 30 comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

[6](#) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 2, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33. Il testo precedente era così formulato: «c) definizione, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo. Decorso inutilmente tale termine, il comune definisce la conciliazione stragiudiziale;».

⁷Vedi, anche, la Det. reg. 31 gennaio 2023, n. 34

⁸Lettera aggiunta dall'art. 77, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3.

⁹Lettera abrogata dall'art. 32, comma 6, lettera a), L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 5 Funzioni delle province.

1. Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, previsti all'articolo 9, alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).

2. [Le province provvedono all'organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 14]¹⁰.

3. Le province garantiscono, nell'ambito della loro attività istituzionale, l'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli comuni e alle ASBUC frazionali, per l'esercizio delle funzioni di cui ai relativi articoli 6 e 7. Di tale attività si tiene conto ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi).

¹⁰Comma abrogato dall'art. 32, comma 6, lettera b), L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 6 Funzioni dei comuni.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative in materia di usi civici sentite, ove costituite, le ASBUC frazionali interessate.

2. Nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all'unione.

3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni:

a) il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere ¹¹ ¹²;

b) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione e di costituzione di diritti reali di godimento e relativa sdemanializzazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente ¹³;

c) la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

d) la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti di quotizzazione o ripartizione acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

e) le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. Competono, inoltre, ai comuni:

a) la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, entro novanta giorni dalla richiesta, della documentazione relativa alle occupazioni oggetto di tentativo di conciliazione

stragiudiziale di cui all'articolo 10;

b) la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo [14](#);

c) la registrazione e la trascrizione presso le Agenzie del territorio, degli atti approvati e degli atti di competenza della Regione nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione è richiesta decorso il termine per la sua impugnazione [15](#);

d) la pubblicizzazione dei dati riguardanti gli accertamenti demaniali di cui all'articolo 14 attraverso affissione nell'albo pretorio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la loro indicazione nei Piani regolatori generali comunali (PRGC);

e) l'indizione dei comizi elettorali relativi alla costituzione o al rinnovo delle ASBUC frazionali di cui all'articolo 7 e relative procedure di convocazione elettorale;

f) il miglioramento, il mantenimento fondiario e la realizzazione di piste forestali, tagliafuoco, nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi ai fini di tutela degli usi civici.

5. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

[11](#)Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 3, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33. Il testo precedente era così formulato: «a) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione amministrativa acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;».

[12](#)Vedi, anche, la Det. reg. 31 gennaio 2023, n. 34

[13](#)Lettera così modificata dall'art. 18, L.R. 11 luglio 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 della medesima legge).

[14](#)Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 4, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33. Il testo precedente era così formulato: «b) la definizione della conciliazione stragiudiziale nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), se la Regione non interviene entro centoventi giorni dall'invio della documentazione;».

[15](#)Lettera così modificata dall'art. 33, comma 5, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33.

Art. 7 Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali.

1. I terreni di originario demanio collettivo o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, di seguito denominate ASBUC frazionali.

2. Le ASBUC frazionali sono costituite o rinnovate dai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e).

3. Le ASBUC frazionali sono rette da un Comitato eletto dai cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il numero dei membri del comitato, nonché le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 8 sulla base del principio di

proporzionalità tra membri eletti e abitanti della frazione.

4. I Comitati durano in carica quattro anni.

5. Il regolamento di cui all'articolo 8 disciplina l'elezione del presidente del Comitato da parte dei suoi membri, sulla base del principio di segretezza del voto.

6. Ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale competono:

- a) la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
- b) in rapporto alla disponibilità dei propri bilanci, il miglioramento ed il mantenimento fondiario, la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco, nonché la partecipazione economica per la realizzazione di opere pubbliche, da effettuarsi su beni frazionali di interesse generale a valenza pubblica;
- c) la redazione del regolamento per la fruizione dei beni civici frazionali di cui all'articolo 9 e dello statuto relativo al funzionamento del Comitato.

7. Le ASBUC frazionali trasmettono al comune ed alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Capo III - Disposizioni di attuazione

Art. 8 Regolamento regionale ^{.16}

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi;
- b) trasparenza, al fine di rendere conoscibile con certezza, la consistenza e la localizzazione degli usi civici sul territorio piemontese, incrementando l'accessibilità ai dati anche attraverso l'uso di strumenti informatici;
- c) adeguatezza, nell'imputazione di compiti e ruoli agli enti locali, in relazione all'impatto sul territorio dei singoli interventi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:

- a) le modalità di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;
- b) la procedura di pubblicazione dei provvedimenti regionali sul Pubblico Registro di cui all'articolo 15 e relativo aggiornamento;
- c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all'articolo 14, comma 3 ¹⁷;
- d) le modalità procedurali relative alle conciliazioni stragiudiziali di cui all'articolo 10;
- e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6 ¹⁸;
- f) il numero dei membri del Comitato di gestione delle ASBUC frazionali, le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione nonché a quelle del suo presidente.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua la documentazione che i comuni e le ASBUC trasmettono alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio storico regionale e del Pubblico Registro di cui all'articolo 15.

¹⁶In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.P.G.R. 27 giugno 2016, n. 8/R.

¹⁷Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «c) la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14 e la determinazione del loro compenso;».

18 Lettera così sostituita dall'art. 78, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di alienazione e concessione di cui agli articoli 4 e 6;».

Art. 9 Regolamenti locali.

1. I comuni, singoli o associati, ed i Comitati delle ASBUC frazionali di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) nella cui circoscrizione esistono terreni e acque di uso civico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano congiuntamente, ognuno per le proprie competenze, con relativa delibera un regolamento per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 o adeguano il regolamento vigente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

- a) l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;
- b) le modalità, le forme e le condizioni anche economiche ai fini del rilascio delle concessioni per uso esclusivo delle terre civiche;
- c) le modalità con le quali avviene la reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale;
- d) le modalità di emissione e riscossione dei ruoli relativi ai canoni enfiteutici derivanti da quotizzazioni.

Capo IV - Disciplina degli istituti e degli strumenti operativi

Art. 10 Conciliazioni stragiudiziali. **19**

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge n. 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.**20**

2-bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.**21**

3. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.

3-bis. Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni

montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento²².

4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.²³

5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.

¹⁹Articolo dapprima modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 33, comma 6, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Conciliazioni stragiudiziali. 1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, qualora venga accertata l'occupazione abusiva di beni del demanio civico, è possibile sanare l'illegittimità mediante un tentativo di conciliazione stragiudiziale da esperire, a cura del comune, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente presso la struttura regionale competente in materia di usi civici, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8. 2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale. 3. La concessione conseguente ad un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.».

²⁰Vedi, anche, l'art. 33, comma 8, L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

²¹Comma aggiunto dall'art. 81, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 1, della medesima legge).

²²Comma aggiunto dall'art. 79, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3.

²³Comma così sostituito dall'art. 81, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 15, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.».

Art. 11 Affrancazione.

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa su richiesta dell'enfiteuta dal comune interessato, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone;
- b) l'enfiteuta abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo, forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
- c) il fondo sia razionalmente coltivato;
- d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

- a) gli indicatori per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1;
- b) la determinazione dei canoni enfiteutici e l'aggiornamento dei medesimi;
- c) la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale [24](#).

3. La qualità edificatoria del suolo comporta che si tenga conto, nei canoni di affrancazione, del mutato valore dell'area, da determinare ai sensi del comma 2, lettera c).

[24](#) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 7, L.R. 5 aprile 2018, n. 4, a decorrere dal 6 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 9 del citato articolo 33. Il testo precedente era così formulato: «c) la determinazione dei canoni di affrancazione.».

Art. 12 Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione.

1. Salvi i casi di cui all'articolo 6, l'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso. Tale clausola è inserita nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

2. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione, gli stessi tornano al regime giuridico originario.

Art. 13 Reintegrazione.

1. La reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale avviene quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) rinuncia, da parte del privato, al mantenimento dello stato di livellario nel caso di enfiteusi conseguente a quotizzazione o ripartizione;
- b) mancato pagamento dei canoni enfiteutici dovuti, entro un anno dalla richiesta effettuata dai comuni attraverso l'emissione dei ruoli per la riscossione;
- c) inadempimento delle condizioni contrattuali per le quali la concessione amministrativa preveda espressamente la reintegrazione;
- d) occupazione abusiva dei beni di uso civico, non regolarizzata o non regolarizzabile [25](#);
- e) provvedimento di reintegrazione conseguente a conciliazione stragiudiziale.

2. [La Giunta regionale dispone, con apposito provvedimento, la reintegrazione nel possesso comunale nei casi di cui al comma 1, lettera e)] [26](#).

3. Il comune provvede all'emissione del provvedimento di reintegrazione. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla conciliazione [27](#).

[25](#) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 2, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[26](#) Comma abrogato dall'art. 32, comma 3, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[27](#) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 4, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «3. Il comune provvede direttamente all'emissione del provvedimento di reintegrazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ed entro trenta giorni dalla notifica da parte della Giunta regionale nel caso di cui al comma 2.».

Art. 14 Accertamenti demaniali [28](#)

1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. I comuni provvedono all'accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.

3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici, la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all'articolo 8.

4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

5-bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali [29](#).

[28](#) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 5, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Accertamenti demaniali ed elenco degli esperti in materia di usi civici - 1. La Giunta regionale, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione su cartografia attuale, di dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la Giunta regionale si avvale di esperti. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, apposito elenco di esperti, aggiornato annualmente.

3. I requisiti per l'inserimento dei nominativi nell'elenco sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, tenuto conto delle competenze di tipo storico, tecnico e giuridico inerenti ad accertamento e verifica dello stato possessorio delle aree soggette ad uso civico. Tali competenze, documentate da apposito curriculum, sono conseguite sulla base delle esperienze maturate nel settore o in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.

4. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce il compenso da corrispondere agli esperti.

5. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Giunta regionale, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7, gli enti possono avvalersi degli esperti di cui al comma 2.

7. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario usi civici.».

[29](#) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 della stessa legge).

Art. 15 Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico.

1. È istituito il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.

2. L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del Pubblico Registro di cui al comma 1.

Art. 16 Proventi.

1. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, o ai Comuni frazionali se esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, che sono ripartiti in base all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

2. I regolamenti locali di cui all'articolo 9, definiscono i parametri per la determinazione dei canoni dovuti in caso di esercizio dell'attività estrattiva su beni di uso civico.

3. I comuni e le ASBUC frazionabili se esistenti, con esclusione degli introiti di cui all'articolo 6 della L.R. n. 14/2006, come modificato dall'articolo 14 della L.R. n. 22/2007, utilizzano i proventi di cui al comma 1, prioritariamente, per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare dell'uso civico.

Capo V - Vigilanza, sanzioni e potere sostitutivo

Art. 17 Vigilanza e sanzioni.

1. La vigilanza sull'osservanza dei regolamenti locali di cui all'articolo 9 è affidata ai Corpi di polizia municipale e provinciale, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed al Corpo forestale dello Stato, anche a mezzo di apposite convenzioni.

2. Le violazioni ai regolamenti locali di cui all'articolo 9 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

Art. 18 Potere sostitutivo ³⁰

[1. La Regione, previa diffida, esercita, nei confronti degli enti locali, il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e enti locali), in caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti].

³⁰Articolo abrogato dall'art. 124, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135, comma 1, della medesima legge).

Capo VI - Norme transitorie e finali

Art. 19 Norma transitoria.

1. I procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge non conclusi dall'amministrazione regionale entro centoottanta giorni dal medesimo termine, sono conclusi dai comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 20 Esenzioni fiscali.

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.).

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici.

Art. 21 Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la lettera f), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 ³¹ (Riordino

dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

b) l'articolo 20 della L.R. n. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) gli articoli 60 e 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

d) l'articolo 15 della L.R. n. 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca);

e) l'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

³¹Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 18 luglio 1999.

Art. 22 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all'attuazione degli articoli 14 e 15, stimati per il biennio 2010-2011 in 250.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) DB07002 (Risorse umane e patrimonio Segreteria Direzione DB07 Titolo 2: spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 23 Norma finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1766/1927, al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) ed al codice civile.

2. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è stabilita, ai sensi della L.R. n. 34/1998, con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantirne l'effettivo esercizio.

2-bis. I commi 2-bis e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009, come introdotti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), si applicano alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti, a prescindere dal recepimento delle modifiche con deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2 dello stesso articolo.³²

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

³²Comma aggiunto dall'art. 82, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 15, a decorrere dal 9 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 1, della medesima legge).

Legge regionale 03/03/1988, n. 25 - Abruzzo

Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative .
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 marzo 1988, n. 7.

Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 [3](#), e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [4](#), relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 [5](#), dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 [6](#), dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078 [7](#), dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 [8](#), dalla legge 16 marzo 1931, n. 377 [9](#), sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale [10](#).

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, frazioni, università agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge n. 1766 del 1927; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguardia, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

[3](#) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", pubblicato nella G.U. 19 febbraio 1972, n. 46, S.O.

[4](#) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

[5](#) L. 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751", pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927, n. 228.

[6](#) R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno", pubblicato nella G.U. 8 marzo 1928, n. 57.

[7](#) L. 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1930, n. 192.

[8](#) R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 "Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno", pubblicato

nella G.U. 18 dicembre 1925, n. 293.

[9](#) L. 16 marzo 1931, n. 377 "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quella della bonifica integrale".

[10](#) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 47, a decorrere dal 29 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al Consiglio regionale: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977; l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge n. 1766 del 1927; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quote delle terre civiche di categoria B), di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766 del 1927.».

Art. 2 Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 [11](#), le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, secondo le modalità fissate dal regolamento già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 82/22 del 21 luglio 1982.

Il Sindaco nel cui territorio ricade la frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Le Amministrazioni Separate dei Beni Civili sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio di cui all'art. 4 della L.R. n. 25 del 1988 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal Comitato Regionale di Controllo [12](#).

Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare lo Statuto tipo delle Amministrazioni Separate Beni Civili [13](#).

[11](#) L. 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali", pubblicata nella G.U. 8 maggio 1957, n. 117.

[12](#) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. n. 3 del 1998.

[13](#) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. n. 3 del 1998.

Art. 3 Perizie e compensi.

Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate Beni Usi Civici sprovvisti di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

I compensi relativi sono a carico del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche [14](#).

[14](#) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 3 del 1998. Il precedente articolo così recitava:

"Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale di cui alla legge n. 1766 del 1927 e relativo regolamento, nonché di ogni altra attività peritale concernente la sistemazione e gestione delle terre civiche, la Giunta regionale si potrà avvalere dell'E.R.S.A., di enti ed istituti specializzati pubblici e privati, nonché di professionisti esterni iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia.

I compensi per le prestazioni professionali di cui al precedente comma, che sono a carico della Regione, saranno liquidati secondo le tariffe dei rispettivi ordinamenti professionali".

Commerciabilità e tutela dei beni civici.

Art. 4 Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche.

Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio bonifica, economia montana e foreste, individuato nell'ambito del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, nella tabella C) della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa legge regionale al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 [15](#).

Il servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 39 del relativo regolamento.

Al Servizio Bonifica Economia Montana e Forestale viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti [16](#).

Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione Comunale o Frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale [17](#).

[15](#) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici", pubblicato nella G.U. 19 febbraio 1972, n. 46, S.O.

[16](#) Comma introdotto dall'art. 4 della L.R. n. 3 del 1998, in sostituzione del precedente comma 3 che così recitava:

"Il servizio compie ogni altro atto istruttorio o finalizzato all'istruttoria, previsto dalla legge al fine della tutela delle terre civiche della Regione Abruzzo. La nomina del perito istruttore e la liquidazione del compenso spettantegli secondo le tariffe regionali, è riservata alla Giunta regionale".

[17](#) Comma introdotto dall'art. 4 della L.R. n. 3 del 1998, in sostituzione del precedente comma 3 che così recitava:

"Il servizio compie ogni altro atto istruttorio o finalizzato all'istruttoria, previsto dalla legge al fine della tutela delle terre civiche della Regione Abruzzo. La nomina del perito istruttore e la liquidazione del compenso spettantegli secondo le tariffe regionali, è riservata alla Giunta regionale".

Art. 5 Intesa alle legittimazioni.

[L'intesa per la concessione delle legittimazioni è data con delibera del Consiglio regionale, che viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura per le ulteriori determinazioni. Nel provvedimento deve farsi riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze di tutela ambientale. Per la legittimazione dei terreni compresi nell'ambito del parco nazionale, deve essere sentito il parere degli organi preposti all'amministrazione del parco.

La Regione concederà l'intesa alla legittimazione solo in presenza di un pubblico interesse e sempre che concorrano unitamente le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti, destinatari del provvedimento di legittimazione, è previsto un canone di concessione ridotto al 50% rispetto ai parametri di cui all'art. 10 della legge n. 1766 del 1927] [18](#).

[18](#) Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. n. 68 del 1999.

Art. 6 Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche.

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai

sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni [19](#).

2. [Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'invio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere] [20](#).

3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 [21](#).

4. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'anteriore regime giuridico [22](#).

5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi [23](#).

6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3 e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del R.D. n. 332/1928. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo [24](#).

7. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste [25](#).

7-bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. n. 25/1988 e della L.R. n. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della legge n. 692/1981 [26](#).

8. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. i lett. h) della legge n. 431 del 1985 [27](#).

[19](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[20](#) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

[21](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza

dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

22 Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

23 Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis ad opera dell'art. 99, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

24 Comma dapprima aggiunto dall'art. 5 della L.R. n. 3 del 1998 e poi così modificato dall'art. 39, comma 1, L.R. 17 maggio 2023, n. 22, a decorrere dal 18 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, della medesima legge).

25 Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis, è stato introdotto dall'art. 5 della L.R. n. 3 del 1998, in sostituzione del precedente che così recitava: "I prezzi corrisposti per le alienazioni nonché gli indennizzi deliberati dal Consiglio regionale per i mutamenti di destinazione di terre civiche, sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività in armonia con la programmazione locale e sono investiti, in via provvisoria e previo parere della Giunta regionale, in titoli di stato, o garantiti dallo Stato, offerti al maggior reddito. Gli enti interessati comunicano entro tre mesi, alla Giunta regionale, l'avvenuta destinazione degli indennizzi allegando la documentazione necessaria".

26 Comma aggiunto dall'art. 99, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

27 Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 7-bis, è stato così modificato dall'art. 5 della L.R. n. 3 del 1998.

Art. 7 Assegnazione a categoria.

Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell'autorizzazione.

Soltanto per i terreni compresi nella categoria «A» potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.

Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'Autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 8 Tutela dei beni civici.

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai presidenti delle amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 Norme per la Pianificazione di livello comunale.

I Piani urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A tal fine in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse.

Nel caso in cui l'ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

Per il mutamento in concreto della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art. 6 della presente legge nella fase di realizzazione delle scelte di piano.

La strumentazione urbanistica che è stata rimessa all'ente competente all'adozione per le incombenze previste, viene resa senza ulteriori provvedimenti all'amministrazione provinciale componente per l'approvazione [28 29](#).

[28](#) L'art. 9 è stato così sostituito dall'articolo unico della L.R. n. 37 del 1989. Il testo originario era il seguente: "Regime urbanistico delle terre civiche e normativa transitoria - I piani territoriali e urbanistici di livello provinciale e comunale, di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, e gli altri piani dotati degli stessi effetti, devono tener conto nelle loro previsioni territoriali della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766. A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi dovrà essere predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate dei caratteri di terre civiche ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del precedente art. 1.

Le terre civiche dovranno conservare, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui al precedente comma, la loro destinazione, come stabilita ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Nel caso in cui l'ente competente all'adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

I piani una volta adottati, vengono trasmessi, con i relativi allegati, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale perché si pronunci sulle richieste di mutamento di destinazione.

L'autorità competente all'approvazione dei piani non potrà procedere all'approvazione stessa senza previa ricezione del provvedimento regionale di cui al precedente comma, e per la parte relativa dovrà decidere in conformità del provvedimento stesso.

I piani di cui al precedente 1° comma già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, senza le prescritte autorizzazioni, dovranno essere adeguati ai sensi dei precedenti commi mediante l'adozione e successiva approvazione di apposita variante, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui al precedente primo comma, nei quali siano contenute previsioni di destinazione di terre civiche diverse da quelle di cui alla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e che siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno, entro tre mesi da tale data, essere rimessi all'ente competente per l'adozione, perché predisponga gli atti di cui ai precedenti primo e secondo comma."

[29](#) Sull'applicazione di tale articolo si veda la circolare del 14 agosto 1989 n. 2283.

Art. 10 Sanatoria abusi edilizi.

Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì, qualora ne siano privi, ottenere l'autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure di cui al precedente art. 6 [30](#).

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano

da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il Comune se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la classificazione di dette terre dal regime demaniale civico [31](#).

[30](#) Comma introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 77 del 1988 che ha così sostituito i primi tre commi del testo originario i quali recitavano: "Le opere con le caratteristiche di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, realizzate su terre civiche senza le prescritte autorizzazioni all'alienazione ovvero al mutamento di destinazione, non possono essere sanate ai sensi della legge n. 47 del 1985 se non previo ottenimento delle autorizzazioni di cui al precedente art. 6 e secondo la procedura e con i criteri ivi previsti.

Le istanze per le autorizzazioni in sanatoria, di cui al precedente comma, dovranno essere presentate con le modalità di cui al precedente art. 6 nel termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande per le concessioni ed autorizzazioni in sanatoria da presentare secondo i criteri ed ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento alle opere indicate nel precedente primo comma, dovranno essere presentate con decorrenza dalla data di ricezione delle autorizzazioni di cui al precedente comma ed entro i medesimi termini."

[31](#) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 99, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Gestione produttiva dei beni civici.

Art. 11 Programma di gestione delle terre civiche.

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del piano regionale di cui all'art. 13 della presente legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4:

- 1) programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;
- 2) individua soluzioni gestionali tecnico-colturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;
- 3) propone criteri di massima per l'impostazione dei bilanci e la tenuta della contabilità;
- 4) predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale in coordinamento con il piano regionale di sviluppo;
- 5) dà impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle amministrazioni separate frazionali, dei Piani e dei Programmi di gestione e sviluppo di loro competenza;
- 6) istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e programmi predetti;
- 7) predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici, e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

Art. 12 Inventari delle terre civiche.

1. Ai fini della redazione del piano di cui al successivo art. 13, nonché della programmazione economica regionale, il servizio di cui al precedente art. 4 predispone, avvalendosi anche dell'E.R.S.A., l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni, amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo [32](#).

2. In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza

della superficie forestale distinta in alto fusto e ceduo con le specie predominanti e le relative percentuali. Ne dovrà essere specificata l'eventuale assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 1927. Sulla base di informazioni raccolte sul luogo ed adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi sono ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratta [33](#).

3. I beni civici di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766 del 1927, saranno riportate in inventario con l'indicazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso [34](#).

4. In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 e dell'art. 2 del R.D. n. 751 del 1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali [35](#).

5. Per la redazione degli inventari, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi [36](#).

6. Per la redazione degli inventari la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore agricoltura può conferire all'E.R.S.A., ad enti ed istituti di ricerca con specifica competenza in materia, ovvero a periti singoli od associati, con qualifica di geometra, architetto, ingegnere, perito agrario o forestale, dottore in agraria o scienze e simili, degli incarichi professionali [37](#).

7. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti in conformità della L.R. 9 settembre 1986, n. 52 [38](#).

8. Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del commissariato di L'Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [39](#).

9. Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il riordinamento degli usi civici, previo pagamento delle spese di riproduzione [40](#).

[32](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[33](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[34](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[35](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[36](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[37](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[38](#) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi 8 e 9 ad opera dell'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[39](#) Comma aggiunto dall'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[40](#) Comma aggiunto dall'art. 99, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 13 Piano regionale di utilizzazione dei beni civici.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che a tale fine si avvale dei Comuni e delle

Comunità montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.

Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, e sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali gli organi preposti alla gestione di essi.

Nel piano regionale sono indicate nel rispetto, da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

- a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche;
- b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a Comuni, amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;
- c) le aziende regionali pilota di cui una per il Settore forestazione e l'altra per il Settore zootecnico da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria «A», o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al servizio regionale di cui al precedente art. 4 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.

All'approvazione dei piani di cui al comma precedente provvede la giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

Art. 14 Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici.

I soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla Giunta regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali e da norme della Comunità economica europea.

Art. 15 Destinazione dei beni di categoria «A».

Le terre civiche appartenenti alla categoria «A» ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono destinati ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del Settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di cat. «A».

Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 [41](#), ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale di cui al precedente art. 4, le Comunità montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolive site nei propri comprensori anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.

Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione

della Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore agricoltura, di intesa con il componente preposto al Settore turismo, e sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.

Il Consiglio regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

⁴¹ L. 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1971, n. 324.

Art. 16 Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A" ⁴²

1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

- a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
- b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
- c. attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli⁴³.

2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della L.R. n. 3/2014. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali⁴⁴.

3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:

- a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;
- b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
- c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo

non può superare quaranta euro per UBA;

d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)⁴⁵.

3-ter. Gli enti esponenziali delle collettività possono conferire i terreni pascolivi con modalità sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola⁴⁶.

⁴²Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 9 giugno 2015, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria «A». Le terre civiche di cat. «A» o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

a) dai Comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici:

b) attraverso aziende speciali di iniziativa dei Comuni, singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed in particolare degli artt. 139 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e degli artt. 146 e seg. del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

c) attraverso convenzioni con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione Abruzzo, le Province territorialmente interessate, l'E.R.S.A. e persone fisiche o enti pubblici e privati;

d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:

1) società cooperative costituite secondo le disposizioni del codice civile e del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il Comune o l'amministrazione separata frazionale;

2) coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella frazione.

Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo, sono deliberate dalla Giunta regionale previo parere del Comune o dell'amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.».

⁴³Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

⁴⁴Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

⁴⁵Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2021, n. 219 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2021, n. 47, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 9, comma 1, lett. c), L.R. n. 9/2020, nella parte in cui inserisce il presente comma e le relative lettere a), b), c) e d).

⁴⁶Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2020, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Legge regionale 12/09/2000, n. 57 - Basilicata

Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928 .
Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 2000, n. 58.

Art. 1 Definizione, finalità competenze.

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332⁴.

1-bis. Le modifiche e le operazioni sui beni civici devono avvenire nel rispetto del principio di tutela ambientale e sociale, garantendo che la loro gestione favorisca lo sviluppo sostenibile e l'interesse collettivo⁵.

2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale.

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'iusucapibilità, dell'imprescrittibilità e della perpetua destinazione agro silvo-pastorale, ai sensi della L. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi)⁶.

3-bis. Al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, la Regione disciplina tutti i procedimenti di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)⁷.

4. La Regione e i comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art. 1 del D.P.R. n. 11/1972 e con gli artt. 66, 78 e 100 del D.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero dell'Agricoltura.

4-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della legge n. 1766/1927, del regio decreto n. 332/1928 e della L. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa⁸.

⁴Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 5 luglio 2002, n. 25 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli".

⁶Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'iusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di questi.»

⁷Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

⁸Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

⁵Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Visibilità delle terre del demanio Civico comunale.

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai comuni, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, volturate a catasto come segue:

Beni civici di cui alla L. n. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del Comune inadempiente⁹.

⁹Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 luglio 2002, n. 25. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Visibilità delle terre del demanio civico comunale. 1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre del demanio civico comunale, o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, volturati a catasto come segue: "Beni civici di cui alla L. n. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di.....".

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del Comune inadempiente.».

Art. 3 Uffici regionali.

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti.

2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti - istruttori demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle direttive impartite dall'Ufficio.

3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da valide procedure di ripartizione anteriori all'entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 1766¹⁰.

4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell'interessato¹¹.

¹⁰Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

¹¹Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

Art. 4 Inventario, carta degli usi civici, certificazioni.

1. La Regione predispone, tiene e pubblica online l'inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i Comuni interessati. La Regione provvede all'istituzione di una banca dei dati regionali gestita con tecnologia webgis a risorse invariate¹².

2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta regionale degli usi civici.

3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la somma di euro 20,00 adeguata periodicamente dalla Giunta regionale. Le somme derivanti dall'attività di certificazione sono riversate su apposito capitolo di entrata da istituire nell'ambito del titolo 3000000 - tipologia 3050000, categoria 3059900 e destinate ad attività di aggiornamento e formazione dei funzionari dell'Ufficio Usi Civici, funzionari comunali e dei periti demaniali e ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione con istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo ¹³.

12Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione predispone e tiene, suddividendolo per Provincia e per comuni, l'inventario delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i Comitati per le Asbuc di cui all'art. 12, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare.».

13Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 luglio 2008, n. 15 e dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

Art. 5 Usi civici: definizione, tutela e gestione **.14**

1. Gli usi civici sono disciplinati dallaL. n. 1766/1927e dallaL. n. 168/2017(Norme in materia di domini collettivi).

2. L'accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui allaL. n. 1766/1927ed al R.D. n. 332/1928 e viene effettuato con provvedimento amministrativo della Regione, a mezzo di verifiche e perizie demaniali, nonché istruttorie storiche, giuridiche e catastali, o con un provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

3. Le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettati al vincolo paesaggistico con l'entrata in vigore dellaL. n. 431/1985**15**.

4. La gestione degli usi civici e delle terre gravate da uso civico è disciplinata dall'art. 12della L. n. 1766/1927 e dagliartt. 39e41del RD n. 332/1928, nonché dall'art. 3commi 8-bis, 8-ter e 8-quater della Legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. I Comuni, ove ricorrano le condizioni, possono chiedere alla Regione, ai sensi dell'art. 12della L. 1766/1927, degliartt. 39e41del RD n. 332/1928 e dell'art. 3, comma 8-bis della L. 168/2017, l'autorizzazione per:

1. L'alienazione dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) Abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore dellalegge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

2. il temporaneo mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede a condizione che la diversa destinazione rappresenti un reale e diretto beneficio per la collettività e non pregiudichi la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del terreno ad uso civico.

6. [La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, assicura l'acquisizione della valutazione congiunta del Ministero della cultura nell'ambito di un procedimento da disciplinare con accordo exart. 15L. n. 241/90 ss.mm. ii.]**16**.

7. Gli eventuali proventi e indennità derivanti dalle alienazioni e dai temporanei mutamenti di destinazione d'uso devono essere destinati alle finalità di cui all'art. 24della L. n. 1766/1927.

8. Il valore delle aree nella piena disponibilità del demanio civico comunale oggetto di alienazione è pari al valore venale**17**.

9. I provvedimenti dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

10. L'Ufficio regionale competente in materia di usi civici monitora e verifica l'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo e adotta appositi provvedimenti, anche in itinere, qualora i Comuni oppure i privati non rispettino quanto previsto dai precedenti commi.

14 Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 16 dicembre 2023, n. 67. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici. 1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle previsioni di tutela di cui all'art. 3 della Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi.). 2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico intende destinare a diverso utilizzo sono, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927, sclassificate o mutate di destinazione d'uso dalla Regione, su richiesta del Comune interessato, e, nel caso di sclassificazione, trasferite al patrimonio comunale. Gli eventuali proventi derivanti dalla sclassificazione, ed eventuale alienazione, o dal mutamento di destinazione d'uso devono essere destinati alle finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927. 3. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato a diverso utilizzo, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge n. 1766/1927, possono essere sclassificate o mutate di destinazione d'uso dalla Regione e, nel caso di sclassificazione, trasferite al patrimonio comunale, su richiesta del privato o del Comune interessato. Gli eventuali proventi derivanti dalla sclassificazione, ed eventuale alienazione, o dal mutamento di destinazione d'uso, devono essere destinati alle finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927. Il valore dell'area viene determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore dell'area, quando il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o commerciali a conduzione familiare. 4. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 3, primo comma, lettere a)-d), L.R. 5 luglio 2002, n. 25 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

15 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

16 Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

17 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "8. Il valore delle aree oggetto di alienazione è determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (IMU), applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.".

Art. 6 Istruttori e periti. Definizione, loro funzioni e competenze **.18**

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni.

2. I titoli di istruttore e perito demaniale si conseguono con la partecipazione con esito positivo a corsi di qualificazione e di formazione della durata di almeno trenta ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. I corsi sono aperti a tutti i tecnici esperti e per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, agli esperti anche in materie storico-giuridiche.

3. Il perito deve procedere alla ricognizione e accertamento dei demani civici originari e della natura dei diritti di uso civico, all'aggiornamento dei dati catastali, alla proposta di sistemazione definitiva e chiusura delle operazioni demaniali.

4. La Regione istituisce un Elenco aperto di istruttori, di periti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione di cui al comma 2 del presente articolo. La Regione istituisce corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, con l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della presente legge. La mancata partecipazione, di due volte consecutive a tali corsi, comporta la cancellazione dall'Elenco.

5. La Regione si avvale delle attività dei professionisti di cui al presente articolo affidando gli incarichi nel rispetto delle procedure e criteri previsti in materia di conferimento di incarichi di competenza della Giunta regionale.

18 Articolo dapprima modificato dall'art. 3, L.R. 28 luglio 2008, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze . 1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati-tecnici coloro ai quali è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani. 2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono con la partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di centoventi ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del territorio e, per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, ad altri esperti in materie storico-giuridiche. 3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permuta è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle migliori eseguite sulle terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in quota. 4. La Regione istituisce un Elenco aperto di Istruttori, di Periti e delegati tecnici ai quale potranno iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata partecipazione a tali corsi comporta la cancellazione dall'Elenco. 5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure, e criteri previsti in materia di conferimenti di incarichi di competenza della Giunta regionale. 6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta Regionale approva con apposito atto.».

Art. 7 Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti **.19**

1. Fatte salve le legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale, agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6.

1-bis. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della L. n. 1766/27 sono da ritenersi arbitrari occupatori tutti i soggetti che occupano, da almeno dieci anni, senza titolo e/o a titolo originario o derivativo o a qualunque altro titolo o concessione comunale, terreni del demanio civico o del demanio civico trasferito al patrimonio disponibile comunale, con o in assenza autorizzazione o provvedimento regionale di sdemanializzazione, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, l'antica destinazione agro-silvo-pastorale ovvero che l'abbiano persa a seguito di nuova pianificazione territoriale comunale (P.R.G.) e che siano, pertanto, in regola con lo strumento urbanistico.**20.**

2. La Regione nomina, per singolo Comune, il perito demaniale per la chiusura delle operazioni demaniali. Ove occorre per particolari esigenze di approfondimento storico, la Regione per lo stesso Comune nomina anche l'istruttore demaniale. Entrambe le figure professionali, di cui al presente comma, sono nominate secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi professionali.

3. I compensi professionali sono a carico dei richiedenti delle legittimazioni scaturiti dalla attività peritale di chiusura delle operazioni demaniali.

19 Articolo dapprima modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a)-c) L.R. 28 luglio 2008, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti. 1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6. 1-bis. Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla L.R. n. 57/2000, pena l'esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 57/2000. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da parte del Dipartimento competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di Consiglio, l'impegno di spesa di propria competenza, necessario per la remunerazione delle attività svolte dal Perito e/o

dall'Istruttore. Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, non sarà riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, restando in capo allo stesso l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al presente comma. 2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico-giuridica dei possessi demaniali civici per interi ambiti comunali, o subcomunali. Le verifiche consistono invece, nelle operazioni tecniche conseguenti. 3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le istruttorie e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o dell'istruttore, un contributo del 40% e fino ad un massimo di € 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato. Il perito e/o l'istruttore detrairà tale somma dalla specifica delle competenze finali che presenterà alla Regione committente per il riscontro di congruità la quale la invierà al Comune per la liquidazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 1766/1927. 3-bis. Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della presente legge; i primi, con l'arretramento all'ultimo posto nell'elenco regionale dei periti e nelle relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 10 della L.R. n. 57/2000, con la perdita del contributo regionale. 4. Il Comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa del ricavato delle operazioni demaniali.».

20 Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46 e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 ²¹

1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, in assenza del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all'elenco di cui alla presente legge, è presentata dagli interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'elenco pretorio. L'Ufficio regionale competente procede a valutare le eventuali osservazioni pervenute dandone atto nel provvedimento definitivo adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo ²².

3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:

a) il canone di legittimazione:

1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;

2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente,

ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, è determinato in ragione dell'uno per mille (0,001) del valore dell'area ai fini IMU;

b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 1766/1927;

c) in caso di abitazione principale il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;

d) in caso di imprenditori agricoli a titolo principale e di attività produttive, artigianali e commerciali il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento;

e) in caso di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, nonché titolari di attività produttive, artigianali e commerciali il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotte del 50 per cento²³.

4-bis I criteri di determinazione del dovuto di cui al precedente comma si applicano, altresì, alle annualità pregresse dei canoni non versati²⁴.

5. I capitali di affrancazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927²⁵.

²¹Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Procedimenti amministrativi di legittimazione e affrancazione. 1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono attuate, su richiesta alla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma della legge 7 marzo 2003, n. 38). 2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, in assenza del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono attuate, su richiesta alla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata, redatta da perito demaniale iscritto all'albo di cui alla presente legge, è presentata dagli interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio. L'Ufficio regionale competente procede a valutare le eventuali osservazioni pervenute dandone atto nel provvedimento definitivo adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo. 3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici. 4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi precedenti, si dispone che: a) il canone di legittimazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi; b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766/1927. 5. I capitali di legittimazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.

²²Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

²³Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che: a) Il canone di legittimazione: 1. Delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi; 2. delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927, è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell'area ai fini IMU; b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766/1927."

24 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

25 Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 8-bis Semplificazione delle procedure .26

Abrogato

[1. Sono legittimate, ai sensi della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l'aggiornamento dei dati e dei canoni all'attualità, tutte le terre di ciascun Comune della regione Basilicata proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell'articolo 15 del R.D. 332/1928.

2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all'applicazione del comma 1, sono delegate ai Comuni di competenza.

3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi Comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Nel caso di acquisto del suolo dal Comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del Comune stesso in quanto originario soggetto alienante].

26 Articolo dapprima inserito dall'art. 6, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4 e poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

Art. 9 Affrancazione dei livelli e canone .27

1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927²⁸.

2. I livelli costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), sono soggetti al pagamento di un canone di natura enfiteutica e possono essere affrancati dal Comune su istanza del livellario.

2-bis. L'istanza di cui al precedente comma può essere presentata anche da un solo intestatario catastale e deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio regionale attestante la natura allodiale del terreno. L'istanza presentata da un solo intestatario catastale deve essere notificata agli altri aventi diritto. Il Comune, quantificato il dovuto ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della presente legge, incamera le somme dovute e ne dispone secondo quanto indicato dall'articolo 24 della L. 1766/27. Il provvedimento conclusivo è adottato con determinazione dirigenziale dell'ufficio comunale competente ed è registrato, trascritto e volturato senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari a cure e spese dell'istante. Resta ferma l'esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma della L. n. 1766/1927 e del R. D. n. 332/1928 e dell'articolo 2 della L. n. 692/1981 come ripristinato dalla legge n. 89/2014²⁹.

3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi³⁰.

4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005³¹.

²⁷Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Affrancazione dei livelli. 1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla Legge n. 1766/1927, se non soggetti alla cancellazione di cui all'articolo 3, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l'affrancazione assumendo direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe catastale del terreno al momento in cui risale l'atto di assegnazione o di concessione, (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l'affrancazione determinando ai sensi della Legge n. 607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico, come sopra determinato. 2. Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici finanziari dello Stato, con i benefici di cui al successivo art. 16. ». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 4, L.R. 5 luglio 2002, n. 25 e dall'art. 5, L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

²⁸Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927, sulle quali è estinto l'uso civico e non sussiste il vincolo paesaggistico di cui all'art. n. 168/2017».

³⁰Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 gennaio 2023, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Comune assume, quale canone sui livelli, il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo e classe catastale del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi».

³¹Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 gennaio 2023, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi».

²⁹Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Commissari ad acta nei comuni e nelle Asbuc.

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le norme della legge provinciale e comunale.

2. [Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite dall'art. 64 del R.D. n. 332/1928 o al Comune dall'art. 78 del D.P.R. n. 616/1977, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla Regione la nomina del Commissario]³².

³²Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

Art. 11 Temporizzazione degli adempimenti.

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della Legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e la loro adozione e regolamentazione è disciplinata dalle singole normative nazionali specifiche di settore³³.

1-bis. È abrogato il regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale 57/2000 ss.mm.ii. adottato con Delib.C.R. n. 564 del 21 luglio 2009 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.)³⁴.

1-ter. [La Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge adotta apposito regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale]³⁵.

³³Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito regolamento.».

³⁴Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

³⁵Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13 e poi soppresso dall'art. 5, comma 2, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc ³⁶

Abrogato

[1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico" (Asbuc).

2. I comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente.

3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei comuni più popolosi.

5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A

questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.

6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

7. Il Comitato resta in carica quattro anni.

8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla emanazione degli eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune.

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalla legge n. 278/1957, dalla legge n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale].

³⁶Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

Art. 13 Usi civici e aree protette.

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali.

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio civico.

3. Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla legge n. 157/1992 riservati ai cacciatori residenti nei comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge³⁷.

³⁷Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 14 Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca.

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione.

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del diritto civico.

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche.

Art. 15 Prodotti spontanei del suolo.

1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 752/1985³⁸.

2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla legge n. 352/1993 e dalle leggi regionali in materia³⁹.

³⁸Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi

di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

[39](#)Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Esenzioni fiscali.

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.
2. Sono, altresì esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, volture catastali, etc.

Art. 17 Consulente per gli Usi civici.

1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della legge n. 1766/1927, si avvale della consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi.
2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre all'approvazione regionale.
3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata dalla Giunta regionale.

Art. 18 Abrogazione.

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata.

Art. 19 [40](#)

1. Il Comune la cui perizia generale sia stata già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazione. Approvazione) [41](#):

- Riceve e istruisce le istanze di legittimazione ed eventuale contestuale affrancazione e incamera il dovuto come stabilito nell'elaborato peritale approvato;
- trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all'Ufficio regionale competente per l'adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

2. Il termine ultimo per la proposizione delle istanze di cui al precedente comma è fissato al 31 dicembre 2025 [42](#).

3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delib.C.R. 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate - anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1766/1927 e il canone di legittimazione è determinato in ragione dell'uno per mille (0,001) del valore dell'area ai fini IMU. In caso di abitazione principale il canone di legittimazione ed il capitale di affrancazione sono ridotti del 50 per cento. Il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all'Ufficio regionale competente per l'adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari [43](#).

[40](#)Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 14 dicembre 2023, n. 46, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Norma

transitoria. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la riduzione fino ad un terzo del valore di stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza degli interessati, anche alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora approvate.».

41Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

42Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

43Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 9 aprile 2025, n. 19, a decorrere dal 24 aprile 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate - anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 1766/1927 e il canone di legittimazione è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell'area ai fini IMU. Il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all'Ufficio regionale competente per l'adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.".

Art. 20 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

In aumento

Cap. 1095 "Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche"

L. 130.000.000

In diminuzione

Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente)

L. 130.000.000

Art. 21 Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale 17/01/1984, n. 1 - Umbria

Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1984, n. 6.

Art. 1 Finalità.

La Regione esercita le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di usi civici, al fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico dei territori interessati.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle terre della Regione e a quelle degli Enti locali, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dai vincoli di destinazione dei rispettivi beni.

Art. 2 Ricognizione degli usi civici.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali.

L'elenco comprende le terre già assoggettate alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed in particolare:

- a) i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelli sui quali, a qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;
- b) i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici, scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata legge n. 1766 del 1927;
- c) i terreni acquistati per le finalità di cui all'art. 22 della legge n. 1766 del 1927, e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti.

La Giunta regionale, non oltre i successivi 30 giorni, sulla base delle notizie fornite e delle indagini di ufficio, approva l'inventario delle terre di cui al presente articolo, distinte per ente di appartenenza. Per i terreni di appartenenza promiscua, l'inventario indica tutti gli enti partecipanti alla promiscuità.

L'inventario ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessate.

Art. 3 Attribuzioni della Giunta regionale.

La Giunta regionale dandone comunicazione alla competente commissione consiliare, esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica, legittimazione - limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti a firma del Presidente della Giunta regionale, e alla fase conseguente della ordinanza commissariale di intesa regionale - e reintegrazione delle occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle

provenienti da affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni, svincolo di capitali, nomine di periti ed ispettori per il compimento delle operazioni relative [2](#).

L'approvazione delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Giunta regionale.

[2](#) Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. 2 dicembre 1998, n. 45.

Art. 4 Competenze regionali in materie di legittimazione.

La Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori diretti, salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 D.P.R. n. 616/1977 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria.

Art. 5 Destinazioni delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del 1927, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati.

Non sono consentiti mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici.

Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge n. 1766 del 1927, ed alle norme di attuazione contenute nel R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale può avvalersi di esperti in materie agrarie e forestali e storico-giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa.

Ogni esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di studio e quelli professionali.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento sulla formazione e la tenuta dell'elenco di cui al presente articolo.

Le competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale [3](#).

[3](#) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Reg. 30 ottobre 1984, n. 7.

Art. 7 Piano di sviluppo economico.

I beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Qualora sulle terre siano attualmente esercitati usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, il piano dovrà riservare le superfici necessarie al loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse della generalità della popolazione.

I diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 cod. civile.

Gli indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla base del Programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati dalle Comunità montane e dagli enti delegati in materia di agricoltura.

I piani sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ed il provvedimento implica approvazione delle eventuali modifiche di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, fatte salve in ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica.

Art. 8 Modalità d'uso delle terre civiche.

I comuni, le associazioni agrarie e le frazioni, promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche:

- a) per le terre di rilevante estensione, in via preferenziale, attraverso la partecipazione dell'ente ad imprese cooperative, cui le terre sono conferite come quota capitale, ovvero, in via subordinata, attraverso la concessione delle terre stesse ad imprese cooperative;
- b) per le terre di limitata estensione, attraverso la loro concessione in comodato ai soggetti di cui all'art. 4 nonché ad imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ovvero attraverso l'eventuale costituzione di consorzi di ricomposizione fondiaria, diretti ad unificare e coordinare la gestione aziendale di più appezzamenti di terreno.

Alla costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, alla approvazione degli eventuali piani di riordinamento e alla adozione dei conseguenti provvedimenti ablatori provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa.

Si considerano di limitata estensione le terre la cui superficie risulti inferiore alla minima unità colturale, determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 847 cod. civile.

La concessione delle terre civiche è in ogni caso condizionata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei piani di cui al precedente art. 7.

Gli Enti titolari di terre civiche possono riservarsi la gestione produttiva delle terre, nelle forme imprenditoriali o consortili consentite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9 Contributi regionali (4).⁴

1. La Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all'art. 8 ⁵.
2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo ⁶.

⁴ Vedi anche, per l'approvazione dei programmi annuali di riparto dei contributi di cui al presente articolo, la Delib.C.R. 13 novembre 2000, n. 48, la Delib.C.R. 22 settembre 2002, n. 237, la Delib.C.R. 16 settembre 2003, n. 328, la Delib.C.R. 14 dicembre 2004, n. 432e la Delib.C.R. 25 ottobre 2005, n. 18

⁵ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.».

Art. 10 Concorso dell'E.S.A.U.

I piani di cui all'art. 7 ed i relativi progetti produttivi possono essere elaborati da parte dei soggetti

interessati mediante il concorso progettuale dell'E.S.A.U., che potrà essere altresì incaricato di elaborare schemi di progetti produttivi a favore di imprese in corso di costituzione.

Art. 11 Uso delle terre trasferite ai comuni.

La Regione favorisce, nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dal precedente art. 9, la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici.

A tal fine i comuni dovranno assicurare, compatibilmente con il vincolo di destinazione dei singoli beni, la gestione produttiva delle terre secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, della presente legge, mantenendo o favorendo altresì, anche mediante forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre, specie se dislocate in territori di comuni diversi.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 12

Finché la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 15 novembre 1925, n. 218 e le vacanze degli esperti in materia agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla tariffa professionale per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.

Art. 13

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge n. 1766 del 1927, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge n. 1766 del 1927.

Art. 14

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

Art. 15 Norma finanziaria.

Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviata la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità regionale.

Legge regionale 17/03/1981, n. 11 - Campania

Norme in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Campania 4 aprile 1981, n. 22.

Art. 1

Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616, in materia di usi civici di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a comuni e frazioni la Regione, alle stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.

La Giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

Per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione, viene sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell'articolo 66, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all'assessore all'agricoltura tutti gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorché di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

Art. 4

Le legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

Art. 5

I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall'articolo 1021 del c.c.

Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al 1° comma.

Qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescindere.

In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

Art. 6

Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

- a) la partecipazione all'impresa cooperativa del comune (o di altro ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione (attraverso l'E.R.S.A.C.) o come le Comunità montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;
- b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell'insieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'articolo precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti di requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura;
- c) l'intervento eventuale d'imprese specializzate dalle PP.SS. e di enti portatori di tecnologia e di

capitali, come l'E.R.S.A.C. per conto proprio o per conto della Regione;

d) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;

e) la composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.

Nel consiglio dell'azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentino il comune, la Comunità montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri enti pubblici e società a partecipazione statale.

La loro presenza nel consiglio dovrà tendere comunque a non essere maggioritaria ed a lasciare il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.

Art. 7

La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all'articolo 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi la cui attuazione è stata loro affidata dalle aziende.

Art. 8

È fatto divieto ai comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.

Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agroindustriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge ai fini di renderla tanto economicamente dinamica, quanto funzionale al suo ruolo propulsivo dell'economia agricola della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima ai fini di esaltare il suddetto ruolo secondo piani di sviluppo approvati dalla Comunità montana.

Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito dall'impresa cooperativa di cui sopra.

Art. 9

Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all'articolo 4, potranno essere destinate, in caso di estensioni minime, all'allargamento della maglia poderale delle aziende dirette coltivatrici limitrofe, vincolandole alla definizione di piani colturali volti ad una piena valorizzazione produttiva e finalizzati alla promozione di forme associative;

- in caso di estensioni più consistenti ma inadeguate alla creazione delle imprese cooperative a più vasto respiro di cui agli articoli precedenti, esse saranno destinate alla realizzazione di strutture e di attività produttive di elevata capacità tecnologica da porre al servizio delle aziende dirette coltivatrici della zona per una loro gestione associata nelle forme più valide per coordinare e potenziare le attività produttive in un piano colturale a vasto respiro.

In ogni caso i progetti di trasformazione e di produzione, dovranno essere funzionali ai piani di sviluppo della Comunità montana.

Art. 10

Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro - silvo - pastorale quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.

Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2, nonché per la concessione di terre non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

Art. 11 (2) ²

Gli speciali incarichi di cui all'articolo 28 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ed in genere tutti gli incaricati di indagini tecniche storico giuridiche dovranno essere scelti in apposito elenco da conservarsi presso la Giunta regionale della Campania o l'ufficio da questa delegato.

Ogni esperto della materia potrà, in ogni momento, chiedere l'iscrizione nel detto elenco, indicando i suoi titoli di studio e professionali, in relazione ad incarichi tecnici o storici giuridici, eventuali specializzazioni o preferenze, particolari incompatibilità, lavori eventualmente espletati, estremi d'incarichi ed espletamento, ed ogni altro titolo.

La Giunta regionale esaminerà le istanze pervenute ogni tre mesi e iscriverà nell'elenco con indicazioni di specializzazioni i richiedenti che abbiano presentata documentazione che dia garanzia di competenza nelle materie oggetto d'incarico.

A tal fine la Giunta potrà chiedere qualsiasi informazione ed anche parere ad altri professionisti o a istituti universitari o di cultura che potranno essere indicati dagli stessi istanti.

Potrà allora nominare una commissione di esperti per il preventivo esame delle istanze.

La Giunta regionale può procedere anche ad ispezioni di ufficio e rivolgersi, per avere nominativi, ad istituti superiori di cultura sulle rispettive materie tecniche e storico - giuridiche.

Le nomine dovranno poi essere effettuate tra i nominativi iscritti nei detti elenchi, salvo particolari deroghe, da motivarsi specificatamente indicate.

La Giunta regionale potrà deliberare corsi di preparazione e perfezionamento di istruttori e tecnici.

² Per il conferimento degli incarichi previsti dal presente articolo, vedi la Delib.G.R. 19 gennaio 2001, n. 277.

Art. 12

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze d'istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni e comunità nei termini e modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti commi venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Le competenze degli istruttori e periti scelti nell'elenco di cui al precedente articolo, saranno liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberato della Giunta regionale che potrà anche regolare lo svolgimento delle operazioni.

Finché la Giunta regionale non avrà provveduto in materia, seguirà ad applicarsi il regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925, n. 2180, ma le vocazioni di cui all'articolo 3 non potranno essere inferiori a quelle previste da tariffe professionali per i dottori agronomi ridotte del 40%.

Art. 13

L'ufficio amministrativo del commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, competente sul

territorio della Regione Campania, è assorbito nel servizio agricoltura.

Art. 14

In caso di inerzia da parte dei comuni e delle Comunità montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell'impresa di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dovranno essere accolte in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l'adesione alla cooperativa dell'ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto.

I comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande s'intendono accolte.

Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nell'impresa cooperativa di cui all'articolo 5, i comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei comuni, ovvero società a partecipazione statale specializzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa prevista dall'articolo 5.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge, purché non in contrasto con la stessa, si applicano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Legge regionale 22/07/1994, n. 31 - Veneto

Norme in materia di usi civici.

Pubblicata nel B.U. Veneto 26 luglio 1994, n. 61.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permuta con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766 del 1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 Competenze regionali (2).²

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al dipartimento per le foreste e l'economia montana spettano:

- a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
- c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

² Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 13 luglio 2001, n. 1880.

Art. 3-bis Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.", con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico ³.

1-bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico ⁴ ⁵.

³ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 34.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, poi così modificato e rettificato come indicato nelle note che

precedono.

Art. 3-ter Benefici regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico .6

1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo le aliquote previste per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella progettazione degli interventi finanziabili.

6Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1 della stessa legge).

Art. 4 Accertamento delle terre di uso civico (4).7

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.

2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:

- a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
- b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;
- c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;
- d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.

6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.

7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766 del 1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del 75 per cento degli importi ammissibili **8**.

7Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 13 luglio 2001, n. 1880.

8 Periodo così modificato dall'art. 2, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

Art. 5 Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927.
2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).
3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766 del 1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.

Art. 5-bis Regime giuridico

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvedono ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale⁹.
3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di di diritto privato¹⁰.
4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:
 - a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;
 - b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale ¹¹.

⁹Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

¹⁰Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

Art. 6 Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8 Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione

.12

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, l'autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766 del 1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928 [13](#).

2. La struttura regionale competente in materia di usi civici autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332 del 1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico [14](#).

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

[12](#)Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 gennaio 2010, n. 103

[13](#) Comma così modificato dall'art. 43, L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

[14](#)Comma così modificato dall'art. 43, L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Utilizzo dei beni di uso civico .15

1. I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di produzione agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, garantendo comunque il soddisfacimento dei diritti essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.

2. I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso civico in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

[15](#)Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico. - 1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell'ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all'articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse.

2. Il piano indica:

- a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;
- b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;
- c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;
- d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.

3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decentrale.».

Art. 10 Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria a).

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) sono gestite:

- a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, anche in forma associata¹⁶;
- b) mediante concessione anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dei beni di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale i beni stessi sono destinati per legge, a favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli residenti nel comune intestatario delle terre stesse ¹⁷.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

¹⁶Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 3 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

¹⁷Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, L.R. 25 giugno 2021, n. 17, a decorrere dal 26 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 11, L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 giugno 2019, n. 24.

Art. 11 Vigilanza.

1. Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei comuni ed alle amministrazioni separate per i territori di competenza, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, nonché al personale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Il Presidente della Giunta regionale ordina, previa diffida, il ripristino delle terre manomesse o di quelle danneggiate nonché il rilascio delle terre occupate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 12 Abrogazione.

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 13 Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede per il 1994 mediante l'utilizzo della partita n. 10 «Norme in materia di usi civici», del fondo globale per spese correnti iscritto al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, e alla contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 13002

denominato «Contributo ai Comuni per le operazioni di riordino in materia di usi civici, di cui all'articolo 4» con lo stanziamento di lire 500 milioni, per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1994 si provvederà ai sensi dell'articolo 32-bis della vigente legge regionale di contabilità.

Legge regionale 23/07/2002, n. 14 - Molise

Usi civici e gestione delle terre civiche.

Pubblicata nel B.U. Molise 1° agosto 2002, n. 17.

Art. 1 Profili normativi.

1. Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative agli usi civici ed ai demani collettivi sono esercitate dalla Regione e dalle Autonomie locali secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in essa non previsto si richiamano le disposizioni statali vigenti in materia.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, per quanto di competenza della Regione, sono esercitate dalla Giunta regionale.

3. Sono considerate terre civiche e demani collettivi, ai fini della presente legge:

a) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di godimento;

b) le terre possedute da comuni, frazioni, amministrazioni separate, comunque denominate, costituite ai sensi della legge n. 278/1957, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da scioglimento, permuta con altre terre civiche, conciliazioni e scioglimento delle amministrazioni separate.

Le terre civiche ed i demani collettivi sono individuati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

4. La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche uno strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni molisane, per l'incremento della forestazione e della zootecnia e per la valorizzazione ambientale.

5. La Regione salvaguarda i diritti originari ed imprescrittibili delle popolazioni molisane sulle terre civiche.

Art. 2 Costituzione di amministrazioni separate.

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, indice, ai sensi della legge n. 278/1957, le elezioni per la costituzione o il rinnovo delle amministrazioni separate per la gestione dei beni di uso civico. La Giunta regionale emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento.

2. Le amministrazioni separate dai beni civici sono tenute, pena dello scioglimento, a trasmettere al Comune, copia del bilancio preventivo e consuntivo.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare lo statuto tipo delle amministrazioni separate.

Art. 3 Alienazione e mutamento di destinazione.

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766/1927 e dell'articolo 41 del relativo R.D. n. 332/1928, sono affisse per 15 giorni all'albo del Comune o dei comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.

2. Trascorso il termine di cui al precedente comma il Comune si esprime definitivamente sulle istanze di cui al comma 1. La deliberazione comunale, unitamente alle osservazioni espresse in merito alle istanze, viene inviata alla Regione. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte della competente struttura, provvede al rilascio di autorizzazioni, anche in riferimento alla norma di cui all'articolo 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

3. L'alienazione di terre civiche può essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è stato richiesto il mutamento di destinazione. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre civiche all'alienante qualora non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto dall'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'Ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno al regime giuridico originario.

4. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agro - forestali richiamate dall'articolo 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, anche ove si configuri necessaria l'utilizzazione prevista acquisendo, prima della stipula dell'atto negoziale, il parere occorrente per effetto dell'articolo 146, lettera h) del decreto legislativo n. 490/1999. Sono consentite utilizzazioni con finalità turistiche.

Art. 4 Criteri di valutazione.

1. La determinazione dei valori dei suoli secondo i procedimenti ed i parametri indicati nel presente articolo è effettuata dai competenti uffici tecnici comunali o dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esistente, tenendo conto delle peculiarità che possono obiettivamente determinare il valore medesimo in modo tale che questo corrisponda all'effettivo valore del bene. Tale determinazione deve far parte, necessariamente, della documentazione da rimettere alla Regione perché la stessa possa decidere in merito al rilascio dell'autorizzazione.

2. Per le concessioni in godimento temporaneo, per le costituzioni di servitù, per la legittimazione di suoli gravati da uso civico aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella più recente fissata dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971 ed i cui Valori agricoli medi (V.A.M.) sono annualmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, distinti per regione agraria.

3. Nel caso in cui il V.A.M. per la qualità colturale interessata non risulti determinato per la regione agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore indicato per la regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quelle della zona di appartenenza.

4. Relativamente ai beni oggetto di edificazione, o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione agraria, boschiva o pascoliva, il valore dei suoli ai fini della regolarizzazione è determinato prendendo a base i valori indicati nell'Osservatorio immobiliare del Ministero delle Finanze, riferito a ciascun Comune e per la zona edificatoria cui il suolo può essere ascrivito o analogicamente assimilato. Qualora i valori predetti non fossero disponibili, l'Ufficio tecnico comunale, o dell'amministrazione separata, fa riferimento agli atti notarili stipulati nell'ultimo triennio. Sono ammessi i seguenti criteri di riduzione:

a) in caso di edificazione o di utilizzazione precedente all'approvazione dello strumento urbanistico vigente, per cui l'incremento di valore è in parte attribuibile all'avvenuta utilizzazione, i valori di riferimento sono ridotti del 30%;

b) in caso di edificazione già avvenuta, ovvero di edificazione prevista, con destinazione a prima abitazione del soggetto interessato, i valori di riferimento sono ridotti del 40%;

- c) in caso di edificazione già avvenuta, ovvero di edificazione finalizzata all'insediamento di attività produttive, i valori di riferimento sono ridotti del 50%;
- d) nel caso di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), la riduzione del valore è cumulabile ma non supera, in ogni caso, il limite del 50%;
- e) i residenti hanno diritto ad una ulteriore riduzione del 20% del valore così determinato ai sensi della lettera d).

5. Il controvalore del bene viene versato in unica soluzione al momento della stipula del relativo atto di alienazione, ovvero, se motivatamente richiesto dall'interessato ed assentito dall'Amministrazione comunale o frazionale, può essere versato con rateazione di durata decennale, in rate annuali anticipate, maggiorate degli interessi al saggio legale. In tal caso, al momento della stipula dell'atto di trasferimento viene iscritta ipoteca a favore dell'amministrazione proprietaria da estinguersi al completamento del pagamento del controvalore. L'estinzione può avvenire anche anticipatamente.

6. Qualora sia stato autorizzato il mutamento di destinazione con concessione dei suoli civici a fini edificatori è consentita la trasformazione della concessione in alienazione. In tal caso l'interessato può richiedere all'amministrazione la predetta trasformazione e, ove l'amministrazione vi acconsenta, la Giunta regionale autorizza con propria deliberazione l'alienazione.

7. Per la concessione e la costituzione di servitù su terreni di uso civico aventi natura extra - agricola, il canone di concessione è valutato tenendo conto dei benefici economici che il concessionario andrà a realizzare.

8. in relazione all'utilizzazione dei suoli per fini estrattivi di materiali inerti, il prezzo da applicare al metro cubo di materiale estratto è stabilito in misura pari al prezzo fissato annualmente dalla Regione, quale risultante dall'ultima determinazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Art. 5 Assegnazioni limitate.

1. Prima di concedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione di terre civiche, la Regione, a seguito di redazione di un piano di massima, assegna ad una delle categorie di cui all'articolo 11 della legge n. 1766/1927 le terre oggetto dell'autorizzazione. È comunque consentito il rilascio dell'autorizzazione, anche in assenza del Piano, quando i terreni siano ascrivibili alla categoria "A".

2. La Giunta regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, provvede alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non preventivamente assegnate a categoria, sempre che i relativi atti di alienazione risultino stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. In relazione alla convalida la Giunta regionale è tenuta a valutare l'interesse pubblico relativo alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 6 Tutela e vigilanza.

1. Alla tutela in via amministrativa dei beni civici, nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria del Servizio dell'Assessorato regionale competente in materia di usi civici, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, per il ripristino dello stato dei luoghi e dispone che, decorso tale termine, le opere siano eseguite dal Comune territorialmente interessato a spese del trasgressore.

3. Qualora sussistano motivi di urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai sindaci o dai

presidenti delle amministrazioni separate per i terreni di propria competenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7 Piani territoriali.

1. I Piani territoriali ed urbanistici di livello provinciale e comunale, e gli altri piani dotati degli stessi effetti, tengono conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766. A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi, è predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate di carattere di terre civiche, ai sensi della legge n. 1766/1927 e dell'articolo 1 della presente legge.

2. Le terre civiche conservano, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui al precedente comma, la loro destinazione ai sensi della legge n. 1766/1927. Nel caso in cui l'Ente competente intenda prevedere una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, ne specifica le ragioni di pubblico interesse.

3. Sui piani, una volta adottati e trasmessi, con i relativi allegati, alla Regione, la Giunta regionale si pronuncia con particolare riferimento ai mutamenti di destinazione.

4. I piani di cui al comma 1, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge senza le prescritte autorizzazioni, sono adeguati alle previsioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo mediante l'adozione e la successiva approvazione di apposita variante, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 Autorizzazioni in sanatoria.

1. Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari, qualora ne siano privi, devono ottenere l'autorizzazione in sanatoria per le edificazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 3.

2. Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi, la Giunta regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, può disporre la declassificazione di dette terre dal regime demaniale civico ed autorizzare il Comune ad iscriverle tra i beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del codice civile. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente comma.

Art. 9 Mutamenti di destinazione.

1. Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche, riguardanti comuni o amministrazioni separate di beni ad uso civico sprovvisti di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato, possono essere autorizzati, previa redazione di relazione tecnica da parte di professionista abilitato, concernente la verifica demaniale, su incarico del Comune o dell'amministrazione separata.

2. Il conferimento dell'incarico è comunicato alla Giunta regionale che provvede a determinare le modalità per effettuare la verifica demaniale.

3. I compensi relativi sono a carico dell'amministrazione comunale o frazionale che vi fanno fronte con gli introiti derivanti della gestione delle terre civiche.

Art. 10 Elenco degli esperti.

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'"agricoltura" l'elenco degli esperti demaniali in usi civici e terre collettive, costituito da due sezioni distinte, una per gli istruttori ed una per i periti e delegati

tecnici, con i compiti previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Alla prima iscrizione nell'elenco degli esperti hanno diritto, su richiesta, coloro che hanno svolto attività professionale in materia e, specificatamente:

a) i periti che abbiano proceduto ad effettuare almeno due verifiche demaniali, nella Regione Molise o in quelle limitrofe, ai sensi dell'articolo 29 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, oppure abbiano redatto almeno un piano di massima per la destinazione delle terre civiche (articolo 34 del citato R.D. n. 332/1928) o eseguito la ripartizione delle terre (articolo 47 del R.D. n. 332/1928);

b) i consulenti che abbiano svolto in sede giurisdizionale almeno tre consulenze tecniche d'ufficio su incarico del Commissario regionale istituito ai sensi della legge n. 1766/1927 e gli avvocati che abbiano difeso almeno cinque procedure dinanzi ai detti Commissari.

3. La Giunta regionale provvede ad istituire corsi di qualificazione per le successive iscrizioni nell'elenco degli esperti.

4. Fanno parte di diritto dell'elenco gli esperti demaniali del Commissariato usi civici, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Canoni di legittimazione.

1. La legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico vengono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. I canoni relativi a precedenti legittimazioni, quotizzazioni e conciliazioni sono adeguati, ai sensi della vigente legge, secondo le procedure fissate dall'articolo 12.

3. I canoni di legittimazione enfiteutici o di natura enfiteutica, i livelli, i censi ed i pesi perpetui di qualsiasi natura derivanti da vincoli demaniali di uso civico, possono essere affrancati mediante capitalizzazione al saggio legale.

4. Entro 180 giorni dalla data in vigore della presente legge e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, le amministrazioni comunali, per le quali risultano emanati provvedimenti di legittimazione, quotizzazione e conciliazione con imposizione di canone, sono tenute, ove ciò già non avvenga, a ripristinare ed esigere il pagamento dei canoni adeguati secondo le procedure fissate dall'articolo 12. Qualora i comuni non provvedano a tale adempimento, la Giunta regionale, su proposta del Servizio regionale competente, nomina un Commissario ad acta.

Art. 12 Determinazione dei canoni.

1. Per la determinazione del canone di legittimazione si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 4, nonché alle altre eventuali disposizioni vigenti in materia.

2. Ove la qualità colturale dei suoli derivi da miglioramenti adottati dall'interessato al procedimento, o dai suoi danti causa, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente, è fatto obbligo di apportare in detrazione il valore delle migliorie arretrate, che in via generale, e fatte salve più puntuali valutazioni analitiche da parte degli uffici tecnici comunali o dell'amministrazione separata ove esistenti, è individuato nella differenza fra la qualità colturale attuale e quella a cui il suolo sarebbe stato ascrivibile se non fosse stato oggetto di migliorie.

3. Per i residenti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, e solo per finalità connesse alla coltivazione ed all'incremento della proprietà coltivatrice, i valori determinati ai sensi del precedente comma sono ridotti del 50%.

Art. 13 Destinazione dei proventi.

1. I corrispettivi derivanti da alienazioni, concessioni ed affrancazioni di terre civiche sono destinati alla

realizzazione di opere e di servizi pubblici, alla manutenzione ed alla gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento dello sviluppo socio-economico del demanio civico, ivi comprese le spese per le verifiche demaniali di cui all'articolo 9. Qualora non fosse possibile il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi non possono essere destinati ad altre finalità.

2. In ogni caso, prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2.

3. I proventi comunque derivanti da terreni frazionali di appartenenza dei soggetti costituiti in amministrazione separata, sono attribuiti alla stessa amministrazione. Ove acquisiti dal Comune sono immediatamente riversati a favore dell'amministrazione separata.

Art. 14 Competenze.

1. All'Assessorato regionale all'"agricoltura" vengono conferite le competenze derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche e degli interessi delle popolazioni utenti.

2. Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione comunale o frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla-osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 15 Piano quinquennale.

1. La Giunta regionale adotta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano quinquennale di utilizzazione delle terre civiche e a tal fine si avvale dei comuni e delle Comunità montane, tenuto conto dei relativi piani di sviluppo, ove esistenti.

2. Il Piano regionale viene redatto in base all'inventario dei beni civici e comunque alle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti interessati, sentito l'organo consultivo dei beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali, gli organi preposti alla gestione di essi.

3. Nel Piano regionale sono indicate, nel rispetto dei diritti delle popolazioni sulle terre e degli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura:

- a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate;
- b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a comuni, amministrazioni separate e cooperative, nonché coltivatori singoli e associati per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;
- c) le eventuali aziende sperimentali nei settori forestale e zootecnico, nell'ambito delle terre civiche assegnate a categoria "A" o aventi le caratteristiche della stessa.

4. In attesa della redazione del Piano regionale, gli Enti interessati adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li inoltrano alla Regione.

5. All'approvazione dei Piani di cui al comma 4 provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

6. La Regione, in collaborazione e con il contributo dei comuni interessati, predispone l'inventario informatizzato delle terre e dei beni civici per dati e per cartografia. Gli inventari vengono elaborati sulla base della documentazione già esistente e redatta dal Commissariato agli usi civici, quindi,

pubblicati, per estratto, sul Bollettino regionale.

Art. 16 Esenzioni fiscali.

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, tutti gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse ed imposte di bollo e di registro e da ogni imposta.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, come ad esempio i frazionamenti, le vulture e quant'altro inerente, nulla escluso.

Art. 17 Abrogazione.

1. La legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, ad oggetto: "Norme in materia di usi civici" è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Legge regionale 28/01/1998, n. 7 - Puglia

Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 .

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 gennaio 1998, n. 11.

Art. 1 Usi civici e beni collettivi. Finalità e competenze.

1. La Regione tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguardia l'integrità di quelli meritevoli di conservazione.
2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, già appartenenti alle comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprietà collettiva.
3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività silvo-pastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.
4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza del Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici dello Stato.
5. Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 [3](#).

[3](#) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 11, L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

Art. 2 Procedimenti amministrativi.

1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.
2. La Giunta regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 [4](#).
- 2-bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all'albo pretorio del rispettivo Comune [5](#).
- 2-ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l'approvazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore [6](#).
- 2-quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai comuni di competenza [7](#).
3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti

dall'art. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all'art. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all'art. 8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale.

4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.

5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.

6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dell'ente titolare della gestione.

4 Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 17, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».

5 Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 17, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».

6 Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 17, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».

7 Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto dell'art. 17, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».

Art. 3 Ufficio usi civici, competenze, programmazione.

1. I compiti relativi all'applicazione della presente legge sono affidati all'Ufficio usi civici del Settore agricoltura, da individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e archivistiche.

2. L'Ufficio istruisce gli atti, tiene l'inventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, tenendone l'elenco, e segue quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.

Art. 4 Contributi agli enti titolari di beni civici e oneri relativi ai procedimenti.

1. Le anticipazioni relative agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con recupero della spesa dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di questi.
3. Per la predisposizione e per la ratifica di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi, autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 5, è dovuto il versamento alla Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila, aggiornabile in base al tasso programmato d'inflazione.

Art. 5 Inventario e certificazioni.

1. La Regione tiene l'inventario dei beni civici distinto per Comune e per frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.
2. L'Ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla natura civica o meno di questi.

Art. 6 Amministrazione separata di beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione.

1. I beni civici appartenenti a comunità già autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
2. I comuni interessati da significativa entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di Amministrazioni separate di beni di uso civico (A.S.B.U.C.) da affidare a comitati di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento di attuazione della legge n. 278 del 1957.
4. I comitati inviano le proprie deliberazioni ai Comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro venti giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.
5. Il Comune attua il controllo di legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti giorni si intendono approvati.
6. La vigilanza sull'amministrazione separata dei beni civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle A.S.B.U.C. è affidata al Sindaco del comune.
7. La presente materia potrà essere delegata o trasferita alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile l'accertamento e la tutela degli usi civici.

Art. 7 Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze .8

1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco, costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati tecnici.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nell'elenco e del conferimento degli incarichi, con il principio della

rotazione, nonché il trattamento economico delle prestazioni [9](#).

[8](#)In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 1, Reg.reg. 27 marzo 2020, n. 4.

[9](#) Vedi, al riguardo, il Reg. 3 maggio 2001, n. 5.

Art. 8 Giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico.

1. Le funzioni amministrative riguardanti il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permuthe e l'accertamento delle miglione per l'affrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti tecnici demaniali e approvati da un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio.

Art. 9 [10](#)

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

3. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa L. n. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

5. Per l'autorizzazione regionale all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della L. n. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge [11](#).

[10](#)Con Delib.G.R. 7 agosto 2012, n. 1651 sono stati approvati gli indirizzi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

[11](#) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 4 maggio 1999, n. 17 e dall'art. 1, L.R. 20 dicembre 1999,

n. 35, è stato poi così sostituito dall'art. 32, L.R. 31 maggio 2001, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Beni civici e strumenti urbanistici. 1. Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal Comune in sede di formazione dello strumento urbanistico, deve essere preceduta dall'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione. Quando i beni civici interessati riguardano un'amministrazione separata (A.S.B.U.C.), occorre il preventivo assenso di questa.

2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa istruttoria, quando è riscontrato l'interesse generale della popolazione titolare dei beni.

3. Quando la nuova destinazione proposta comporta la permanente compromissione degli usi civici, l'istanza può essere accolta soltanto con l'istituto dell'alienazione, trasferendo, ai sensi dell'art. 24 della legge fondamentale, gli interessi della popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa.

4. Le aree appartenenti al demanio civile che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo.

5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998

6. Per gli strumenti urbanistici di cui comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge.».

Art. 10 Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici.

1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari.

2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono ancora catastalmente intestati i beni.

3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato dal Comune, dispone l'affrancazione del canone (livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al Comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni.

4. La Regione dispone, altresì, la registrazione e la trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

5. Le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con onere a carico del livellario affrancante.

6. L'efficacia dell'atto regionale è subordinata all'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato.

6-bis. Il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell'incremento di valore derivante dall'utilizzabilità edilizia del terreno interessato [12](#).

[12](#) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 28 giugno 2007, n. 19.

Art. 11 Diritti promiscui sui "parchi".

1. Le promiscuità costituite sui "parchi" della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi

particolari riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora resti un rapporto d'uso tra comunità e parchista, quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dell'area, desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole, ricondotto al cinquanta per cento.

2. Lo scioglimento della promiscuità, quando avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi, dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide l'area al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.

3. Il privato parchista, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto di acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole.

4. Su istanza, potrà essere accordata la rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.

5. Gli oneri peritali sono ripartiti in eguale misura tra il Comune e il parchista.

Art. 12 Espropriazione dei beni civici.

1. I decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora gravati da usi civici, devono ottenere l'assenso della Regione.

2. Le terre private ancora gravate da usi civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento sull'ammontare del valore del bene dovuto al Comune o all'A.S.B.U.C.

3. In caso di riconosciuta urgenza della liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore all'ottavo di legge.

Art. 13 Tutela dei beni civici.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. L'Ufficio usi civici collabora con l'organo giudiziario competente in materia di usi civici, anche quando non viene contestata la natura civica dei beni.

2. In presenza di occupazioni abusive di aree civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta giorni per l'eventuale riduzione in pristino e per il rilascio dell'area.

3. L'azione di tutela può essere esercitata dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

4. Della reintegra ne viene data comunicazione alla Procura circondariale competente per territorio.

Art. 14 Vigilanza e sorveglianza.

1. Coerentemente ai disposti dell'art. 64 del regio decreto n. 332 del 1928 e dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.

Art. 15 Usi civici e aree protette.

1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la compatibilità ambientale degli usi.

2. L'eventuale incompatibilità degli usi con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve essere dimostrata dall'ente parco.

3. La Regione potrà accogliere l'istanza dell'ente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.

4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono effettuati dai residenti titolari del diritto civico a ciò autorizzati.

Art. 16 Prodotti spontanei del suolo.

1. Per la raccolta dei tartufi si fa riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. L'esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e, quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.

2. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco è regolata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi regionali in materia.

3. Nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione.

Art. 17 Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca.

1. Il diritto di uso civico di pesca non dà luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal Comune, o comunque dall'ente titolare della gestione dei beni civici, e approvato dalla Regione.

2. In presenza di diritto civico di pesca, la concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento delle preminenti necessità degli utenti.

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica valgono anche per le aree destinate all'uso civico.

Art. 18 Norma di coordinamento.

1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi civici sono coinvolte altre strutture regionali, l'Assessore regionale competente o suo delegato indice una conferenza tra i soggetti interessati.

Art. 19 Agevolazioni fiscali.

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e vulture catastali.

Art. 20 Norme transitorie.

1. Fino all'istituzione dell'Ufficio usi civici di cui all'art. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita struttura designata dall'Assessore regionale all'agricoltura, cui è preposto un dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 21 Norma finanziaria.

1. È autorizzata per l'anno 1997 la spesa di L. 100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge. La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, approvato con la legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione: "Attuazione legge regionale n. .. del .. in materia di usi civici".

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1997, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni:

Cap. 114120: da L. 6.000.000.000 a L. 5.900.000.000	- L.	100.000.000	
Cap. 121131: da L. 0 a L. 100.000.000	+ L.	100.000.000	